

Regolamento Generale delle Entrate

(approvato con delibera C.C. n. 75 del 06/11/2001)

Modifica art. 12 con delibera di C.C. n. 38 del 30/09/2003

“ Omissis

“ 6. E' fatta salva la possibilità di individuare modalità di rateizzazione diverse rispetto a quelle prescritte dai commi precedenti, fermi i principi posti in materia da norme cogenti; la disciplina eccezionale potrà trovare applicazione solo al ricorrere di una situazione di grave disagio socio-economico, interessante una rilevante pluralità di soggetti, ovvero qualora risulti oggettivamente impossibile la rateizzazione alla stregua dei commi precedenti e da ciò consegua un elevato rischio di compromissione della pretesa creditoria dell'Ente, in ragione della sua entità, o una rilevante maggiore onerosità per la relativa realizzazione per il Comune medesimo.

7. La individuazione delle fattispecie di cui al comma 6 e delle modalità diverse di rateizzazione viene effettuata con deliberazione di Giunta Comunale con specifica motivazione rispetto alle esigenze eccezionali fronteggiate ai sensi del precedente comma 6.”